



ACCETTAZIONE PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS METANO PER I CLIENTI DOMESTICI

La conclusione del presente contratto è regolata dall'articolo 3 delle condizioni generali indicate alla presente.

DATI PERSONALI:

Nome e Cognome:

Luogo di Nascita (Stato se Estero):

Data di Nascita :

Prov:

N. Documento:

Scadenza il:

Documento rilasciato da:

C.F.

Email:

Telefono:

SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO CONTRATTUALE, DICHIARAZIONE DI RECESSO DAI FORNITORI DI GAS METANO/ENERGIA ELETTRICA USCENTI, CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il Cliente, come sopra identificato, chiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale come indicato nei dati tecnici delle condizioni economiche, e, con la sottoscrizione in calce, accetta la proposta di contratto a Valchiavenna Energie S.r.l., e dichiara di aver preso visione della seguente documentazione: Condizioni Generali; Condizioni Economiche; Nota informativa per il Cliente finale; Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita; Scheda di confrontabilità per Clienti finali domestici di energia elettrica e/o Gas Metano; Scheda sintetica; Modulo reclami; modulo reclami fatturazione; mix energetico, informativa sul trattamento dei dati personali. Il Cliente conferma le scelte indicate nel modulo e dichiara di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche PLACET disponibili in ufficio e sul sito www.valchiavennaenergie.it. Il Cliente si assume la veridicità delle informazioni riportate nel presente modulo. Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente dichiara di recedere irrevocabilmente, in funzione della tipologia della somministrazione richiesta a Valchiavenna Energie S.r.l., dal contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Metano per gli usi indicati nel presente modulo ed in essere con il Fornitore uscente indicato nel presente modulo; con il presente si autorizza Valchiavenna Energie S.r.l.. con specifico mandato di rappresentanza a formalizzare al Fornitore uscente di Energia Elettrica e/o Gas Metano, tramite il portale SII gestito dall'Acquirente Unico, il suddetto recesso ed ad effettuare le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti. Il recesso oggetto della presente dichiarazione avrà effetto il giorno indicato nelle condizioni economiche, avendo tenuto conto del termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, se previsto, da parte del Cliente, e comunque in base alla regolamentazione di riferimento.

Chiavenna li {{today}} Firma del Cliente



Il Cliente, come sopra identificato, dichiara di approvare le condizioni economiche qui di seguito indicate, ed, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali del Contratto: Art. 3 Conclusione del Contratto; Art. 4 Procura a recedere; Art 5 Diritto di ripensamento; Art 7 Conclusione del Contratto con il Distributore e con Terna; Art 9 Condizioni economiche e corrispettivi; Art 10 Durata del Contratto, Rinnovo e recesso; Art 15 Interessi di Mora; Art. 16 Inadempimento del Cliente; Art 19 Forza Maggiore; Art 20 Responsabilità; Art 21 Clausola risolutiva espressa; Art 24 cessione del Contratto; Art 26 Legge applicabile e foro competente; Art 27 Risoluzione extra-giudiziale delle controversie.

Chiavenna li {{today}} Firma del Cliente



Dichiarazione di presa visione dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personalni e Consenso al Trattamento da parte dell'Interessato ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR): Il Cliente, come sopra identificato, dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 ss. del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, sempre consultabile sul sito web del Titolare al seguente link <https://valchiavennaenergie.it/privacy-gdpr>. Accordo che Valchiavenna Energie mi trasmetta informazioni commerciali e promozionali solo ed esclusivamente attinenti al contratto di fornitura sottoscritto, come ad esempio nuove offerte, aggiornamenti in merito all'andamento del prezzo energia e del mercato energetico in generale ecc. Il Cliente consente ad essere contattato tramite i canali comunicativi dal medesimo forniti (a titolo esemplificativo: e-mail, telefono, canali di messaggistica come WhatsApp, social network).

SI - NO (obbligatoria)

Accordo che il Titolare tramite terze parti mi trasmetta la loro newsletter e altre informazioni commerciali e promozionali, come ad esempio l'invio di comunicazioni di marketing ed inviti ad eventi, salvo il mio diritto di oppormi a tale trattamento, gratuitamente e in qualsiasi momento:

SI - NO (facoltativa)

Chiavenna li Firma del Cliente



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445) COMPROVANTE LA RESIDENZA ANAGRAFICA NELL'ABITAZIONE PER LA QUALE È STATA RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

Al fine di richiedere la fornitura di energia elettrica con Valchiavenna Energie nell'abitazione indicata nella sezione "Indirizzo di Fornitura" consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, Dichiara che ha la residenza anagrafica all'indirizzo e nel comune indicato nel presente Contratto. Consapevole che la presente dichiarazione influenza sul trattamento fiscale e tariffario della fornitura di energia elettrica, il sottoscritto SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a Valchiavenna Energie eventuali variazioni della propria residenza, che comportino la perdita delle agevolazioni fiscali, nonché di quelle tariffarie e dell'eventuale integrazione del contributo di allacciamento, come applicati dal distributore competente per il servizio di trasmissione e distribuzione e della connessione del sito di prelievo relativo all'abitazione oggetto della fornitura.

Chiavenna li Firma del Cliente



OFFERTA MERCATO LIBERO:

MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AI CLIENTI DOMESTICI

AGGIORNAMENTO 11/2025

Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento: ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attivazione della fornitura (Energia Elettrica): è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Attivazione della fornitura (Gas Metano): è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura (Energia Elettrica): è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; Cessazione della fornitura (Gas Metano): è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elettrica e/o gas metano per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali; Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico; Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti nell'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG; Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato; Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore; Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o Gas naturale concluso sulla base dell'Offerta sottoscritta e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Distributore energia elettrica: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; Distributore gas naturale: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell'offerta; b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; c) nota informativa per il Cliente finale; d) modulistica recante le condizioni economiche; e) schede di confrontabilità; f) informazioni sul mix energetico; g) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; h) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici; i) modulo per la presentazione dei reclami; j) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; k) informativa sul trattamento per i dati personali; l) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto; Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto; Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore energia elettrica: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica prelevato presso il Punto di fornitura; Gruppo di misura o misuratore gas metano: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura; Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e/o gas naturale; Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM e s.m.i: Parti: sono il Cliente e il Fornitore; Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza; Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo fissata contrattualmente; Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica e/o il gas naturale; RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019; Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore; Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007; Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai Clienti finali domestici e ai Clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell'ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni; Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching energia elettrica: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; Switching gas naturale: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di consegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione; TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMG: è il Testo integrato morosità gas; TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di rete; Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIBEG: è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disalimentati per le forniture di energia elettrica e gas naturale; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; **Articolo 2. Oggetto** 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche. 2.2 se previsto da appositi modelli, il Contratto potrà prevedere la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto. 2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7. 2.4 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. 2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica e/o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. **Articolo 3. Conclusione del Contratto** 3.1 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l'apposito modulo di adesione allegato al presente Contratto. L'efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro 20 giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sui seguenti parametri: a) Disponibilità di effettuare fornitura in quel comune e/o sulla rete di distribuzione competente; b) Credit Check mediante gli strumenti messi a disposizione dell'Acquirente Unico o attraverso società terze. Il fornitore comunica al Cliente l'avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace. 3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. 3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura. 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da a) a j) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiarerà che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti. 3.7 Il Cliente prende atto che la consegna dei seguenti documenti è sostituita dalla disponibilità che quest'ultimo ha di prenderne visione e scaricarli all'indirizzo web www.valchiavennaenergie.it sezione modulistica, o direttamente allo sportello in Via Dolzino 25, 23022, Chiavenna (SO): modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici; modulo per la presentazione dei reclami; modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; informativa sul trattamento per i dati personali. **Articolo 4. Procura a recedere** 4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Valchiavenna Energie Srl perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. 4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. **Articolo 5. Diritto di ripensamento** 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati sulla presente documentazione contrattuale in coda; b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 Il Fornitore consente al Cliente di compilare e inviare elettronicamente la dichiarazione di cui alla lettera a) ovvero il modulo di ripensamento di cui alla lettera b) al suo sito web con le seguenti modalità: Compilazione dell'apposito FORM RIPENSAMENTO presente sulla App mobile di Valchiavenna Energie. In tali casi, il Fornitore è tenuto a comunicare senza indugio al Cliente la conferma di ricevimento, su un Supporto durevole, del recesso esercitato. 5.3 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente. 5.4 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento. 5.5 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento. 5.6 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.7 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espresa richiesta. In caso contrario sarà attivato il Servizio di maggior tutela. 5.8 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente. **Articolo 6. Revoca della richiesta di switching** 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura dal punto medesimo è successiva alla data di richiesta di switch; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) *omissis*; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) attivazione dal Servizio di default; g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura; 6.2 In aggiunta a quanto disposto al

precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile. 6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. 6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia. 6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

Articolo 7. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna 7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore ed alle società fornitrice della scrivente (in caso di fornitura indiretta) per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna. Per le offerte di gas naturale, Ai fini dell'Articolo 2, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. 7.2 Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito del Servizio di maggior tutela. 7.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. 7.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di concessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il Cliente presente Contratto.

Articolo 8. Attivazione della fornitura 8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma al Cliente. 8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Articolo 9. Condizioni Economiche e Corrispettivi 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto. 9.2 Le condizioni economiche prevalgono sulle condizioni generali ove discordanti. 9.3 Salvo per quanto espressamente stabilito dalle Condizioni Economiche, al Cliente verranno applicati i seguenti corrispettivi: a) Costo invio fatture per posta ordinaria € 0,00 a fattura; Onere di € 5,00 per invio di ulteriore copia via posta ordinaria b) Oneri vari come da tariffario oneri amministrativi pubblicato sul sito internet www.valchiavennaenergie.it; c) Onere € 7,00 in caso di ritardato pagamento delle fatture di energia elettrica o gas naturale superiore ai 10 (DIECI) giorni; d) Onere amministrativo per predisposizione messa in mora pari ad € 45,00; e) Corrispettivo di € 8,00 in caso di insoluto domiciliazione bancaria (SDD) per cause imputabili al Cliente; f) Corrispettivo di € 7,00 relativo all'avviso insoluto nel caso in cui Valchiavenna Energie invii al Cliente un avviso di insoluto con richiesta di pagamento immediato (via posta ordinaria o elettronica o mediante telefonata o SMS o altri canali di comunicazione, a titolo esemplificativo e non esclusivo messaggio via App WhatsApp); g) Corrispettivo di € 35,00 in caso di applicazione da parte dell'Aquirente Unico del corrispettivo CMOR per un debito esistente del Cliente finale nei confronti del fornitore/i precedente/i. **Articolo 10. Durata del contratto, rinnovo e recesso** 10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. 10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura, salvo se diversamente previsto dalle condizioni economiche. 10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta o inserito all'interno delle comunicazioni in fattura recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. 11. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. 10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 potrà essere trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. 10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si intendono rinnovate per ulteriori 12 mesi le condizioni economiche già attive. 10.6 Qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 5 euro. 10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte. 10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. 10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. 10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomanda A/R indirizzata a Valchiavenna Energie SRL – Via Dolzino 25, 23022 – Chiavenna (SO). 10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o negli l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente. 10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Articolo 11. Fatturazione Energia Elettrica - Disposizioni generali 11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.18. 11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. 11.3 Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: via mail all'indirizzo info@valchiavennaenergie.it; via App tramite form richiesta informazioni; Via telefono al 0343/666101. 11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.valchiavennaenergie.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa"; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso le seguenti modalità: via mail all'indirizzo info@valchiavennaenergie.it; via App tramite form richiesta informazioni; Via telefono al 0343/666101. 11.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo. 11.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite posta elettronica e nel portale Clienti dedicato raggiungibile all'indirizzo web portale.valchiavennaenergie.it. 11.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, sarà applicato il relativo onere aggiuntivo. 11.8 Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto o una promozione, se prevista dalle condizioni economiche. 11.9 Il livello dello sconto di cui al comma 11.8 è eventualmente indicato nelle condizioni economiche. 11.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0. 11.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 20,00 (VENTI) euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. 11.12 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 500,00 (CINQUECENTO) euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. 11.13 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 15 (QUINDICI) giorni dalla data di emissione della fattura. 11.14 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: Pagamento tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT46M020085211000105434665 intestato a Valchiavenna Energie SRL; Domiciliazione bancaria SDD circuito SEPA; Bancomat o carta di credito presso lo sportello sito in Chiavenna (SO) via Dolzino 25. Tali modalità sono indicate in fattura. 11.15 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autolettture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della storicità dei consumi (applicazione del consumo analogo al mese dell'anno precedente, se disponibile), altrimenti alla ripartizione del consumo annuo stimato contrattualmente nei mesi di riferimento. 11.16 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Fatturazione di periodo 11.17 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza Bimestrale. 11.18 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 11.19 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

Fatturazione di chiusura 11.20 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito. 11.21 In caso di mancato rispago da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.23, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.23; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.23. 11.22 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Articolo 12. Fatturazione Gas Naturale - Disposizioni generali 12.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 12.19. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 12.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. 12.3 Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: via mail all'indirizzo info@valchiavennaenergie.it; via App tramite form richiesta informazioni; Via telefono al 0343/666101. 12.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.valchiavennaenergie.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso le seguenti modalità: via mail all'indirizzo info@valchiavennaenergie.it; via App tramite form richiesta informazioni; Via telefono al 0343/666101. 12.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo. 12.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite posta elettronica e nel portale Clienti dedicato raggiungibile all'indirizzo web portale.valchiavennaenergie.it. 12.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, sarà applicato il relativo onere aggiuntivo. 12.8 Al Cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opta per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto o una promozione, se prevista dalle condizioni economiche. 12.9 L'importo dello sconto di cui al comma 12.8 è, se previsto, inserito nelle condizioni economiche. 12.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0. 12.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 20,00 (VENTI) euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. 12.12 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 500,00 (CINQUECENTO) euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. 12.13 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 15 (QUINDICI) giorni dalla data di emissione della fattura. 12.14 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante. 12.15 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: Pagamento tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT46M020085211000105434665 intestato a Valchiavenna Energie SRL; Domiciliazione bancaria SDD circuito SEPA; Bancomat o carta di credito presso lo sportello sito in Chiavenna (SO) via Dolzino 25.

sportello sito in Chiavenna (SO) via Dolzino 25. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. 12.19 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autolettture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della stagionalità dei consumi in base alla classe di prelievo applicato o al dato storico o al dato contrattuale di consumo annuo stimato comunicato dal Cliente. 12.20 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra. **Fatturazione di periodo** - 11.21 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza, salvo se espressamente richiesto diversamente dal Cliente, ed indicato nelle condizioni economiche: 12.22 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del preddetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì, modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 12.23 Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità: Telefonicamente o via email. 12.24 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro. **Fatturazione di chiusura** - 11.25 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito. 12.26 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.25, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.25; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.25. 12.27 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decurso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Tipologia di Clienti	Frequenza emissione fatture
Inferiore a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale
Tra i 501 ed i 1500 Smc/anno	bimestrale
Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno	mensile
Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

Articolo 13. Rateizzazione 13.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalando altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei casi previsti dalla normativa ARERA per il mercato libero. 13.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 3 (TRE) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura. 13.3 La rateizzazione si attua secondo quanto previsto dal documento redatto da Valchiavenna Energie, rispettando la normativa di settore per il mercato libero. 13.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di tutto l'importo oggetto della rateizzazione entro il termine di 1 (UN) giorno dalla notizia del cambio fornitore. In caso di mancato pagamento il Fornitore si riserva la possibilità di sospendere le forniture come previsto dal documento di rateizzazione. 13.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora. 13.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore ai trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta dal mancato pagamento di una o più rate. 13.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

Articolo 14. Garanzie a carico del cliente finale 14.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 14.8 il Fornitore può richiedere al Cliente, durante la formulazione dell'offerta al Cliente, una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 14.2 L'importo del deposito cauzionale per l'energia elettrica è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV) e riportato come segue: Clienti titolare di bonus sociale = € 5,20 per ogni KW di potenza contrattuale impegnata; Clienti domestici = € 11,50 per ogni KW di potenza contrattuale impegnata. L'importo del deposito cauzionale per le forniture di gas naturale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:

Clienti titolari di bonus sociale				
Consumo annuo Smc				
	<500	Fino a 5.000	>5.000	
Ammontare deposito in EURO	25,00	77,00	Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.	
Altri Clienti				
<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	> 5.000
30,00	90,00	150,00	300,00	Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.

14.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 14.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 14.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 14.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 14.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente. 14.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione. 14.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 14.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso. 14.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisce per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 14.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelta di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

Articolo 15. Interessi di mora 15.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corrispondenza degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 6,5 punti percentuali. Nei casi di rateizzazioni ex art. 13, sarà applicato al piano di rientro concordato un tasso di dilazione di SETTE punti percentuali.

Articolo 16. Inadempimento del Cliente 16.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 15, trascorsi almeno 1 (UNO) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 16.2 Il termine di cui al comma 16.1 non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata a/r. Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, non può essere, inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora; 16.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. 16.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 16.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (TRE) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA. 16.6 Relativamente alle forniture di energia elettrica, trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 16.5, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 16.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorso 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura. 16.7 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 25 relativo alle comunicazioni. 16.8 Una volta sospesa la fornitura, fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione. 16.9 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile per l'energia elettrica, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. Per il gas naturale, ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 16.10 Ove l'intervento di interruzione della fornitura di energia elettrica non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela. Per il gas metano, ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default. 16.11 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 16.1 a 16.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 15.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII. 16.12 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora; iii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 16.13 Nei casi di cui al comma 16.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 16.14 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo – identificato in fattura come Corrispettivo CMOR – nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Articolo 17. Prestazioni di competenza del Distributore – Energia Elettrica 17.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltura, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE. 17.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa. 17.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Prestazioni di competenza del Distributore - Gas naturale 17.4 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltura, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG. 17.5 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa. 17.6 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Articolo 18. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche – Energia Elettrica 18.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica. 18.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. 18.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche – Gas naturale 18.4 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas. 18.5 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. 18.6 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 19. Forza maggiore 19.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 19.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 19.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 20. Responsabilità 20.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 20.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle preddette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 20.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. 20.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Articolo 21. Clausola risolutiva espressa 21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) inizio di una azione esecutiva a carico del Cliente o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) istanza od inizio di una procedura concorsuale; c) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; d) Mancanza, anche sopraggiunta, dei requisiti previsti dal Contratto; e) inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; f) ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una singola fattura; g) prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del Fornitore e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore

Articolo 22. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni 22.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciali che costituisce parte integrante del presente Contratto. 22.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.valchiavennaenergie.it. 22.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV). 22.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD e/o PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Articolo 23. Integrazione del contratto 23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura. 23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Articolo 24. Cessione del contratto 24.1 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.. 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Articolo 25. Comunicazioni 25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: via posta elettronica certificata all'indirizzo valchiavennaenergie@legalmail.it; all'indirizzo di posta elettronica info@valchiavennaenergie.it; via raccomandata all'indirizzo: Valchiavenna Energie Srl, Via Dolzino, 25, Chiavenna (SO) – 23022. 25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. 25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Articolo 26. Legge applicabile e foro competente 26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

Articolo 27. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie 27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare: Piattaforma Europea per la risoluzione delle controversie ODR: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN>. 27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Articolo 28. Dati personali 28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informatica sul trattamento dei dati personali. Per Accettazione del Cliente delle Condizioni Generali:

Chiavenna li {{today}}

Firma Cliente: _____

Si informa il Cliente che sul sito www.valchiavennaenergie.it, nella sezione modulistica, sono presenti i seguenti moduli: a) Modulo ripensamento; b) Modulo presentazione reclamo scritto; c) Modulo reclami per doppia o errata fatturazione; d) Guida alla lettura delle voci di spesa

Nota informativa per il cliente finale

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale Nome impresa VALCHIAVENNA ENERGIE SRL

Indirizzo utilizzato anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento Via Dolzino 25 – 23022 – Chiavenna (SO) – Email: info@valchiavennaenergie.it – FAX 0343 66 13 10

Sezione da compilarsi solo per i contratti sottoscritti al di fuori dei locali commerciali:

Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata

Data e ora del contatto

Firma del personale commerciale che l'ha contattata _____

1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro

Bonus sulla fornitura di energia elettrica e Gas metano – BONUS SOCIALE

Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata(es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali. Per attivare la procedura per il riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico, è necessario, dunque, presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione di ISEE (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richtidere-l-isee>) entro la soglia prevista dalla normativa. Per l'anno 2022 tale soglia è pari a € 12.000 o, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, a € 20.000. In alternativa, il nucleo deve risultare titolare di reddito o pensione di cittadinanza. Per maggiori informazioni contatta il Numero Verde 800.166654 o visita il sito [https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm](http://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm).

Comunicazione relativa al Mix Energetico

Il Mix energetico è l'insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall'impresa di vendita ai clienti finali. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224, la composizione del mix energetico iniziale nazionale dell'energia elettrica immessa in rete ed il mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Valchiavenna Energie s.r.l. nel Mercato Libero relativo all'anno 2024 (dato pre-consuntivo) di seguito riportati. Il GSE ha definito

delle procedure che consentono di calcolare le composizioni dei mix energetici utilizzati dai produttori per produrre l'energia elettrica che viene, successivamente, immessa in rete e venduta dalle imprese di vendita ai clienti finali.

** Rispetto a quanto disposto dal DM 31 luglio 2009, la nuova metodologia prevede un calcolo preliminare del mix energetico complementare basato esclusivamente sui dati di produzione e di certificazione rilasciata a livello nazionale

*** Il mix energetico complementare preliminare viene, in seguito, rettificato sulla base dell'European Attribute Mix (c.d. EAM) calcolato dall'AIB, tenendo conto dei bilanci di importazione ed esportazione di energia e, a seguito del calcolo del mix complementare finale, il GSE effettua il calcolo del mix di approvvigionamento di ciascuna impresa di vendita considerando le GO (Garanzie d'Origine) annullate da ognuna Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione "GAS, CO2 e SERVIZI ENERGETICI".

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico per contratto (%)***	Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%)**	Valore dell'energia immessa [Twh] nel sistema elettrico italiano	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%)***
Fonti Rinnovabili	8,04	51,83	118,44	8,04
Carbone	11,88	1,52	3,46	11,88
Gas Naturale	66,51	42,01	96,01	66,51
Prodotti petroliferi	1,11	0,47	1,06	1,11
Nucleare	5,03	0	0	5,03
Lignite	-	0	0	-
Altre fonti	7,43	4,17	9,53	7,43

Assicurazione Clienti Finali Civili Gas Metano

Chiunque usa, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25; b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.araera.it. Il contratto di assicurazione per il periodo 2017-2020 e il modulo per la denuncia di sinistro sono disponibili sul sito www.valchiavennaenergie.it sezione modulistica.

Trattamento dei dati personali – Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di dati personali (di seguito GDPR), e in relazione ai Dati Personalii di cui il Titolare potrà entrare nella disponibilità, si informano gli Interessati) come segue: **Titolare del Trattamento: Titolare del Trattamento dei Dati Personalii è VALCHIAVENNA ENERGIE SRL (P. IVA 09921410966), Sede legale: Viale Monza 347 – Milano (MI).**

Il Titolare può essere contattato anche via e-mail all'indirizzo info@valchiavennaenergie.it. Il Titolare non ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati Personalii (DPO) non ricorrendone i presupposti. Su richiesta, l'Interessato potrà avere accesso all'organigramma aziendale con l'elenco dei referenti e dei soggetti autorizzati che possono avere accesso e trattare i propri Dati Personalii. **Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica del Trattamento:** Il Titolare può sottoporre a Trattamento Dati Personalii Comuni, quali ad esempio i dati anagrafici degli Interessati e anche particolari categorie di Dati Personalii, quali ad esempio quelli relativi alla salute delle persone. Il Trattamento dei Dati Personalii da parte del Titolare è finalizzato principalmente alla conclusione e alla corretta e completa esecuzione di contratto con il Titolare, sia l'Interessato un cliente, dipendente o fornitore. In particolare, il Titolare può trattare Dati Personalii per: A) erogare servizi di fornitura e gestione delle forniture di energia e gas; consulenza in materia di energia e gas; beneficiare dei servizi erogati dai propri fornitori; instaurare o dare esecuzione ad un rapporto di lavoro. Base giuridica: Il Titolare agisce per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte o per eseguire misure precontrattuali. B) identificare l'Interessato per adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e ad altre norme di legge, come ad esempio la normativa antiriciclaggio; identificare l'Interessato, anche attraverso particolari categorie di dati, anche relativi allo stato di salute, quando la fornitura è destinata ad alimentare apparecchi medicali salvavita. Base giuridica: il Titolare agisce per adempiere ad un obbligo di legge. C) marketing ed invio newsletter: Base giuridica: il Titolare agisce sulla base del consenso dell'Interessato. L'Interessato ha sempre il diritto di opporsi, in qualsiasi momento e gratuitamente, a tale Trattamento. D) erogare servizi aggiuntivi o complementari a quelli oggetto del rapporto principale. Base giuridica: il Titolare agisce sulla base di un interesse legittimo nei casi in cui già esiste una relazione pertinente e appropriata tra l'Interessato e il Titolare, senza che l'interesse del Titolare prevalga né pregiudichi quelli dell'Interessato. E) assumere e gestire il personale. Base giuridica: il Titolare agisce per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte o per eseguire misure precontrattuali; il Titolare agisce anche per adempiere ad un obbligo di legge dovendosi ritenere tali tipologie di Trattamento necessarie per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del Trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.

Il Titolare può trattare anche particolari categorie di Dati Personalii quali ad esempio i dati inerenti lo stato di salute per esigenze di assunzione e gestione del personale, per assistenza fiscale o per altri adempimenti imposti dalla normativa vigente, dovendosi ritenere tali tipologie di Trattamento necessarie per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del Trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. I Dati Personalii potranno essere trattati sia con modalità cartacee o tradizionali sia informatiche, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Conseguenze della mancata comunicazione dei Dati Personalii: Con riguardo ai Dati Personalii relativi all'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali e normativa antiriciclaggio) o interesse legittimo, la mancata comunicazione dei Dati Personalii impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. Il rifiuto del conferimento dei dati da parte dell'Interessato e del suo esplicito consenso per l'invio di informazioni commerciali e promozionali, inviti ad eventi e invio di newsletter, determina l'impossibilità per il Titolare di adempiere a tali finalità, senza pregiudizio per gli altri Trattamenti. **Conservazione dei dati:** I Dati Personalii dell'Interessato, oggetto di Trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. Per l'invio di informazioni commerciali e promozionali, inviti ad eventi e invio di newsletter i Suoi dati saranno conservati per un periodo massimo pari a quello previsto dalla normativa applicabile e comunque non oltre 24 mesi. **Comunicazione dei dati:** Attualmente i dati degli Interessati vengono condivisi con consulenti, commercialista, fornitori di servizi, istituti di credito for con sede in Italia o comunque in Paesi che offrono sufficienti garanzie. L'Organizzazione verifica che tali soggetti offrano sufficienti garanzie e, se del caso, si adopera a nominarli quali Responsabili del Trattamento (ex art. 28 GDPR), con apposito atto giuridico. I Dati Personalii degli Interessati possono anche essere condivisi con altre società, per le medesime finalità o per finalità connesse o, viceversa. **Profilazione:** Il Titolare può sottoporre a profilazione alcuni Dati Personalii degli Interessati, anche con Trattamenti automatizzati, per prevedere e analizzare le preferenze degli Interessati, al fine di migliorare i propri servizi e proporre offerte personalizzate.

L'Interessato ha sempre il diritto di opporsi, in qualsiasi momento e gratuitamente, a tale Trattamento, di richiedere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita e di contestare la decisione. Tale misura non riguarda i minori. **Trasferimento dei dati:** Il Titolare, nell'ambito delle finalità sopra elencate, potrebbe condividere e/o trasferire alcuni Dati Personalii degli Interessati con altri soggetti verso Paesi che rispettano le garanzie imposte dalla normativa applicabile, sulla base di decisione sull'adeguatezza della Commissione europea o di idonee clausole contrattuali. **Diritti dell'Interessato:** Tra i diritti riconosciuti all'Interessato, anche ai sensi degli art. 15 ss. del GDPR rientrano quelli di: A)chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi Dati Personalii ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei Dati Personalii che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del Trattamento dei Suoi Dati Personalii (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); B) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del Trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi Dati Personalii in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del Trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei Dati Personalii); C) opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Suoi Dati Personalii al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; D) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il Trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità. Il Trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. L'Interessato potrà esercitare tutti questi diritti senza formalità e gratuitamente, nei limiti di legge, inviando una richiesta e/o comunicazione al Titolare alla seguente e-mail info@valchiavennaenergie.it. E) L'Interessato ha inoltre il diritto proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei Dati Personalii – www.garanteprivacy.it). **Modifiche alla presente informativa:** La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Il Titolare darà evidenza delle modifiche con modalità efficaci, in modo tale che l'Interessato ne abbia sempre notizia.

Informativa sui livelli di qualità commerciale ed indennizzi automatici

Come da art. 37 della delibera 413/2016/R/come dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, tutte le società di vendita sono tenute a pubblicare sul proprio sito i livelli di qualità commerciale da rispettare, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e i risultati relativi all'anno precedente. Qui di seguito trova le indicazioni relative ai livelli di qualità commerciale da rispettare. Risultati 2021: tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti (30 giorni solari): grado di rispetto effettivo pari al 100%. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha previsto l'erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità per responsabilità di Valchiavenna Energie per i servizi di competenza. L'indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo.

Livelli specifici di qualità

Tipo Prestazione

Rettifica di fatturazione

Rettifica di doppia fatturazione

Risposta motivata a reclami scritti

Livelli generali di qualità

Tipo Prestazione

Risposta motivata a richieste di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari 95%

Risposta a richieste di informazioni scritte entro 30 giorni solari

Termini previsti dall'autorità

Tempo massimo previsto per l'esecuzione della prestazione

90 giorni solari

20 giorni solari

40 giorni solari

Termini previsti dall'autorità

Percentuale minima

95,00%